

**Legge federale
concernente un contributo alla prevenzione
degli infortuni nella circolazione stradale
(Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni)**

del 25 giugno 1976 (Stato 1° gennaio 2009)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 37^{bis} della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 1976²,
decreta:

Capo primo: Contributo alla prevenzione degli infortuni

Art. 1 Riscossione

¹ Il detentore di un veicolo a motore deve pagare annualmente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale.

² Il contributo ammonta all'1 per cento al massimo del premio netto dell'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore. È stabilito dal Consiglio federale.

³ Gli assicuratori della responsabilità civile riscuotono il contributo unitamente al premio e lo versano al «Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali».

⁴ La Confederazione, le sue aziende e i suoi stabilimenti sono esonerati dall'obbligo di contributo. Essi prendono, nel loro ambito, provvedimenti di prevenzione degli infortuni.

Art. 2 Impiego

¹ I contributi sono impiegati per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale.

² È esclusa la partecipazione alle spese delle misure concernenti l'edilizia stradale e la polizia della circolazione.

RU 1976 2731

¹ [CS 1 3]

² FF 1976 I 1085

Capo secondo: Fondo per la prevenzione degli infortuni stradali

Art. 3 Istituzione

La Confederazione istituisce, sotto la designazione di «Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali» (detto qui di seguito «Fondo») un ente pubblico con personalità giuridica e con sede in Berna.

Art. 4 Compiti

¹ Il Fondo promuove e coordina i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale. Può prenderne di moto proprio.

² Esso amministra i mezzi di cui dispone, grazie alla riscossione dei contributi, e ne decide l'impiego.

Art. 5 Organi

Gli organi del Fondo sono la commissione amministrativa e la segreteria.

Art. 6 Commissione amministrativa

¹ La commissione amministrativa è composta di 15 membri al massimo. Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri. La Confederazione, i Cantoni, le associazioni e le organizzazioni della circolazione stradale come pure gli assicuratori vi sono equamente rappresentati.

² La commissione amministrativa ha segnatamente le seguenti competenze:

- a. emana un regolamento d'organizzazione e un regolamento sull'impiego dei contributi alla prevenzione degli infortuni;
- b. stabilisce il preventivo annuo delle spese amministrative;
- c. esamina e approva i conti e il rapporto annuali;
- d. decide sull'impiego dei mezzi nel singolo caso;
- e. presenta al Consiglio federale una proposta per la determinazione del contributo alla prevenzione degli infortuni.

Art. 7 Segreteria

¹ La segreteria è l'organo esecutivo.

² È tenuta dall'Ufficio federale delle strade³. Il Fondo ne assume le spese.⁴

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I 22 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti finanziari e di indennità, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1993 325).

Art. 8 Vigilanza

¹ Il Fondo sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

² Il regolamento d'organizzazione e quello sull'impiego dei contributi alla prevenzione degli infortuni come pure il rapporto e i conti annuali devono essere approvati dal Consiglio federale.

Capo terzo: Protezione giuridica, sanzioni**Art. 9** Protezione giuridica

¹ Contro le decisioni del Fondo è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.⁵

² Per il resto sono applicabili le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 10⁶ Sorveglianza e sanzioni

¹ L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sorveglia la riscossione e il versamento del contributo alla prevenzione degli infortuni secondo la legislazione sulla sorveglianza degli assicuratori.⁷

² È applicabile l'articolo 86 della legge del 17 dicembre 2004⁸ sulla sorveglianza degli assicuratori.

³ Nel caso di infrazione grave, la FINMA può intimare all'assicuratore di responsabilità civile di rispettare i suoi obblighi, comminandogli la revoca dell'autorizzazione. Se il termine della comminatoria decorre infruttuoso, la FINMA gli revoca l'autorizzazione a esercitare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.⁹

Capo quarto: Disposizioni finali**Art. 11** Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

⁵ Nuovo testo giusta il n. 74 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁶ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

⁷ Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).
⁸ RS 961.01

⁹ Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Art. 12 Disposizione transitoria

Il Consiglio federale può, fino alla designazione degli organi del Fondo, delegarne i compiti alla fondazione attuale «Fondo per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale».

Art. 13 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1977¹⁰

¹⁰ DCF del 13 dic. 1976 (RU 1976 2734).